

# **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

## **JESOLO YACHT CLUB**

### **ART. 1 - SEDE**

L' Associazione ha sede in Jesolo (VE) Piazza Fabrizio De Andrè, 1, mentre la sede a mare è presso la Porto Turistico di Jesolo S.p.a., Piazzetta Rosa dei venti, 1.

1. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all' estero.
2. L' Associazione ha scadenza indeterminata.

### **ART. 2 - SCOPI**

L' Associazione Sportiva Dilettantistica Jesolo Yacht Club JYC, costituita secondo quanto previsto dall'art. 36 e segg. del Codice Civile, ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela in forma agonistica ed amatoriale, nonché alla partecipazione a competizioni sportive.

Fra gli scopi istituzionali sono altresì compresi:

- a) promuovere ed organizzare anche in comunione con altri, manifestazioni e da altre iniziative sportive legate al mare;
- b) partecipare con i propri iscritti a regate veliche, ed altre manifestazioni sportive e culturali legate al mare;
- c) organizzare corsi e scuola di vela per l'avviamento allo sport della vela e per la specializzazione agonistica rivolti a praticanti, dipartisti, tecnici, giudici, istruttori;
- d) promuovere, organizzare o partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine dell' Associazione e dei suoi scopi;
- e) attrezzare e gestire la sede sociale in maniera da conseguire il miglior benessere dei Soci predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero compatibilmente con le normative che regolamentano l'area di pertinenza dell' Associazione;
- f) stabilire accordi o convenzioni con altre Associazioni o con Enti, pubblici e privati, per la raccolta di mezzi per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse;
- g) fornire ai soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva e amatoriale;

- h) ospitare terzi non Soci in occasione di manifestazioni veliche: Ai tesserati FIV di altra Società affiliata verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti fiscali.
3. Essa aderisce, accettandone lo statuto, alla Federazione Italiana Vela (FIV) e alle sue strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale ed anche all'estero.

### **ART. 3 - NATURA**

1. Associazione Sportiva Dilettantistica Jesolo Yacht Club JYC é apolitica e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili saranno reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali.
2. Il guidatore sociale è composto da una Y orizzontale azzurra su sfondo bianco.

### **ART. 4 - PATRIMONIO ED ENTRTATE**

1. Il patrimonio Sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell' Associazione.
2. Le entrate sono costituite dalle quote associative, da corrispettivi per i servizi presenti ai Soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo Sociale, quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità nonché da contributi straordinari, da parte dei Soci, deliberati dall' Assemblea dei soci.
3. Gli utili derivanti dall'attività dell' Associazione non potranno essere distribuiti ai Soci, anche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi istituzionali.

### **ART. 5 - ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre in ogni anno.
2. Entro sessanta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il Bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti (ove esistono), debbono essere sottoposti all'approvazione dell' Assemblea Ordinaria dei Soci.

### **ART. 6 - SOCI**

1. Sono Soci le persone la cui domanda di associazione verrà accettata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri predeterminati dall' Assemblea Ordinaria dei Soci.
2. La qualità di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità e per indegnità. Non é prevista la trasmissibilità delle quote e qualsiasi titolo versate.

3. La morosità é dichiarata dal Consiglio Direttivo.
4. La indegnità e le sanzioni disciplinati sono, in prima istanza, comminati dal >Consiglio Direttivo ed in secondo grado dal Collegio dei probiviri a cui il socio potrà ricorrere entro un massimo di 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento al primo grado. Il socio sottoposto a provvedimenti disciplinari si in primo che secondo grado dovrà essere ascoltato preventivamente dagli Organi giudicanti.
5. Tutti i Soci componenti il Consiglio Direttivo hanno obbligo di essere tesserati alla Federazione Italiana Vela per il tramite della Associazione.

6. Categoria dei Soci: Allievi, Familiari, Ordinari e Onorari.

Allievi: tutti i giovani (minorenni) che svolgono attività sportiva continuativa per conto dell'Associazione. Il periodo associativo trascorso in questa categoria consentirà al Consiglio Direttivo, qualora al raggiungimento della maggiore età venga richiesto il passaggio alla categoria di Socio Ordinario, un riconoscimento a valere sulla quota di "buon ingresso".

Familiari: 1 coniugi e/o conviventi di Soci ordinari ed armatori che ne facciamo richiesta, con esenzione dalla quota di "buon ingresso".

Ordinari: tutti i Soci maggiorenni che partecipano alla vita dell'Associazione. Armatori: tutti i soci Ordinari proprietari di imbarcazioni.

Onorari: personalità, anche non Soci precedentemente, che per loro attività sportive o specifiche benemeritenze sono ritenute dal Consiglio Direttivo meritevoli di essere chiamati a far parte di questa categoria, godono di tutti i diritti ma non sono tenuti al pagamento di quote.

7. La qualità di Soci si perde:
  - a) per decesso;
  - b) per dimissioni che debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno;
  - c) per morosità qualora il Socio si inadempiente al pagamento delle quote entro i termini previsti dall'art. 7;
  - d) per espulsione — radiazione nel caso che il Socio comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione o che tenga una condotta non degna. La procedura per l'espulsione dovrà essere iniziata dal Consiglio Direttivo, in prima istanza e dal Consiglio dei probiviri in seconda istanza con l'applicazione di quanto previsto dai successivi articoli.

## **ART. 7 - CRITERI E MODALITÀ DI AMMISSIONE TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE**

1. La richiesta di ammissione a Socio é fatta su modulo fornito dalla Segreteria firmata dal richiedente e sottoscritta da almeno due Soci aventi diritto di voto il qualità di presentatori. Con la Sottoscrizione della Richiesta, l'aspirante Socio dichiara:

- a. di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed il regolamento;
  - b. di non aver riportato condanne per delitto doloso;
  - c. di non avere in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia sportiva.
2. I componenti gli organi statutari dell'Associazione non possono essere presentatori di nuovi Soci, il Consiglio decide sull'amministrazione del Candidato a socio in armonia con i principi ed i criteri contenuti nel presente statuto e delle deliberazioni in proposito dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.
  3. In caso di accettazione della domanda il richiedente è socio a tutti gli effetti solo dopo aver versato la quota di "buon ingresso" e la quota sociale. Le quote sono intese annue e non possono essere suddivise in mensilità. Le quote versate sono definitivamente acquisite dall'Associazione ed in nessun caso potranno essere restituite anche in parte:
  4. Le quote sociali, proposte dal Consiglio Direttivo, ed approvate dall'Assemblea Ordinaria, dovranno essere versate alle casse sociali entro 30 giorni dalla data di comunicazione e comunque entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento entro i termini, la Segreteria, all'uopo incaricata dal Consiglio Direttivo, provvederà ad un primo sollecito di pagamento concedendo ulteriori 15 giorni: trascorso inutilmente detto termine il Consiglio Direttivo invierà un ulteriore e definitivo sollecito con termine definitivo di ulteriori 15 giorni dopodiché il Socio moroso verrà considerato decaduto senza ulteriori avvisi.

#### **ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI**

1. Tutti i Soci, ad esclusione dei minori, inseriti nella categoria allievi, hanno diritto di voto.
2. Tutti i Soci hanno diritto altresì, di frequentare i locali Sociali e di usufruire, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, dei vantaggi che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Jesolo Yacht Club JYC offre, di usare il materiale Sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.
3. Diritto di voto. Ogni Socio Ordinario, Familiare, Onorario ha diritto ad un voto, purché in regola con le quote sociali. Un Socio può rappresentare da un altro Socio tramite delega scritta, purché il delegato non faccia parte del Consiglio Direttivo. Un Socio non può essere portatore di più di una delega.

#### **ART. 9 - DOVERI DEI SOCI**

- 1- I Soci sono tenuti a pagare la quota sociale annuale entro il 30/3 di ogni anno.
2. Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali Sociali che all'esterno, osservare lo Statuto ed i Regolamenti e a non tenere comportamenti riprovevoli o non degni di un uomo nei confronti dell'Associazione, dei Soci, dei Dirigenti, degli ospiti o di terzi presenti nella sede sociale. Il venir meno a questi doveri comporta l'adozione delle sanzioni previste dall'adozione delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 4, e di quanto previsto al successivo art. 13, comma 7.

## **ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Jesolo Yacht Club JYC è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 Soci di cui:
  - 7 eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto;
  - 2 nominati dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni, possibilmente in corrispondenza con il periodo Olimpico.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta, convocata dal Consigliere più anziano in carica, elegge al suo interno, dopo l'integrazione con i membri di propria nomina, con voto palese, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere che formano il Circolo di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza delibera in casi di urgenza e sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. E' facoltà del Consiglio Direttivo procedere ad altre nomine per particolari settori il cui responsabile verrà scelto, preferibilmente, nell'ambito del Consiglio stesso. Gli incaricati e le Commissioni mantengono, in ogni caso, ruolo consultivo o esecutivo restando al Consiglio Direttivo ogni responsabilità di deliberazione.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. I componenti degli organi statutari colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso esecuzione, da parte della FIV non possono partecipare alle riunioni.

## **ART. 11 - INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro di cessazione dell'incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene, con riferimento a quelli di nomina assembleare con la cooptazione dei primi non eletti, con riferimento a quelli nominati dal Consiglio Direttivo, da una nuova nomina da parte dello stesso organo.
2. Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale alla prima Assemblea Ordinaria utile il cui ordine del giorno conterrà — anche la elezione dei Consiglieri mancanti.

## **ART. 12 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o per impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti del quadriennio, anche se integrato a norma dell'art. 11.
2. L'Assemblea Ordinaria Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine massimo di novanta giorni e dovrà tenersi entro il termine dei trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti resteranno in carica sino alla scadenza del quadriennio Olimpico.

### **ART. 13 - DELIBERAZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Presidente dell'Associazione, oppure in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo l'assemblea sarà presieduta dal Consigliere Segretario.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
3. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti dello Statuto e del Regolamento vigenti e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.
5. Esso procede, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori e consulenti, determinandone il compenso e predispone e delibera, occorrendo, il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.
6. Può istituire apposite commissioni e/o gruppi di lavoro per specifici incarichi affidandone la responsabilità ad un Consigliere.
7. Commina in prima, istanza e dopo aver ascoltato il Socio, le sanzioni disciplinare a carico dei Soci secondo le procedure determinate dall'art. 6 adottando il relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
  - Ammonizione
  - Deplorazione
  - Sospensione fino ad un massimo di 12 mesi
  - Radiazione — espulsione
8. Il Consiglio Direttivo entro i termini previsti predisporrà la convocazione dell'Assemblea che conterrà ordine del giorno. Il 10% dei Soci aventi diritto di voto possono inoltrare per iscritto al Consiglio Direttivo formale richiesta motivata per l'inserimento di argomenti da inserire nell'ordine del giorno: tale richiesta deve pervenire almeno venti giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario (31 dicembre).
9. Il Consiglio Direttivo è altresì autorizzato a gestire amministrativamente l'Associazione adeguandosi alle normative fiscali vigenti e ciò nell'interesse dell'Associazione

#### **ART. 14 - PRESIDENTE**

1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresentata legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
3. Presiede il Consiglio di Presidenza e delibera a maggioranza su argomenti che rivestano carattere di urgenza

#### **ART. 15 - DECADENZA DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.
2. Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice presidente con le formalità previste al precedente art. 12, comma 1, e ciò fino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del Presidente.

#### **ART. 16 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci e deve essere tenuta entro il mese di marzo.
2. I Soci possono essere convocati anche a mezzo mail (anche non certificata) alla quale il socio si impegna a dare riscontro di avvenuta ricezione o, comunque, per iscritto almeno 15 giorni prima della seduta. L'Assemblea sarà tenuta in prima e seconda convocazione con intervallo tra la prima e la seconda di 1 ora.

#### **ART. 17 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto; delibera altresì a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.
2. L'Assemblea Straordinaria è convocata, altresì su richiesta diretta al Consiglio Direttivo di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto al voto; nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i sessanta giorni successivi, con le modalità dell'art. 18.

4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo tra la prima e la seconda

#### **ART. 18 - COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE**

1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza, viene nominato un sostituto.
2. Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti salvo quanto previsto ai commi 2 dell'art. 19.
3. Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con le quote sociali ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.
4. I Soci colpiti da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione da parte della FIV non possono partecipare alle assemblee.

#### **ART. 19 - DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

1. Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi con voto palese (alzata di mano) per quanto riguarda approvazione di bilanci consuntivi e preventivi, modifiche statuarie e scioglimento, mentre per le cariche elettive e per eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci il voto dovrà essere segreto. Nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo occorre in prima convocazione il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno un sesto degli aventi diritto al voto.
2. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole in prima convocazione di almeno tre degli Associati aventi diritto di voto in seconda convocazione i voti favorevoli non potranno essere inferiori al 51% degli aventi diritto.
3. L'Assemblea Ordinaria delibera sul Bilancio preventivo e consuntivo. I componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto.
4. L'Assemblea Ordinaria elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, 11 Collegio dei Revisori e dei Provisori che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. Le delibere delle assemblee devono essere comunicate ai Soci essenti e/o esposte presso apposito luogo della sede sociale.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono vincolanti per tutti i Soci.



## **ART. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto maggior numero di voti.

Delibera, in seconda istanza, entro trenta giorni dall'avvenuta notizia del ricorso, sui provvedimenti disciplinari comminati, in primo grado dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e dovranno essere prese a maggioranza del Collegio e comunicate per iscritto al Socio entro sessanta giorni dalla data del ricorso. Il Socio sottoposto a provvedimenti disciplinari dovrà, prima della delibera, essere ascoltato dal Consiglio. Possono essere letti nel Collegio dei Probiviri anche non Soci.

## **ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituita da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente e da due componenti supplenti.

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci consuntivi annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effetti sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

Per far parte del Collegio dei Revisori non è obbligatorio essere iscritti nel Registro dei Revisori.

## **ART. 22 - NATURA DELLE CARICHE**

Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

## **ART. 23 - CANDIDATURE**

1. I candidati ai vari organi sociali debbono presentare le loro candidature al Consiglio Direttivo entro il termine di dieci giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria.
2. All'Assemblea saranno comunicati i nomi dei Candidati ai vari organi sociali prima delle operazioni di voto.
3. Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti e quelli che hanno subito una sanzione in corso di esecuzione.

4. I Candidati non potranno far parte della Commissione verifica poteri e del Collegio di scrutinio.
5. Non sono ammesse candidature ad organi sociali diversi.

#### **ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. I provvedimenti adottati dagli Organi dell' Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.
2. Qualsiasi controversia che insorga tra l' Associazione Sportiva Dilettantistica Jesolo Yacht Club JYC ed i Soci o tra i Soci stessi correlata all'attività sociale deve essere sottoposta agli Organi statutari dell' Associazione.
3. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere sottoposta mediante arbitrato irrituale: Saranno nominati due arbitri dalle parti mentre il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente della FIV.
4. L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

#### **ART. 25 - SCIOGLIMENTO**

1. Lo scioglimento é deliberato nei termini previsti dall'art. 19 e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. L'eventuale, attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i Soci ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità.

#### **ART. 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

A norma del Regolamento allo Statuto della Federazione Italiana Vela il presente statuto terra in vigore dopo approvazione del Consiglio Federale. -

L'assemblea Straordinaria da mandato al Consiglio di apportare allo statuto tutte le eventuali modificazioni che la FIV prescrivesse per l'adeguamento ai principi ispirati del CONI, purché non determinano sostanziali modificazioni di quanto approvato: Per effetto dell'adeguamento del mandato degli Organi Statutari al quadriennio olimpico gli eletti in carica scadono al 31 Dicembre 2016 e successivamente si procederà al mandato quadriennale.